

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Parte prima

NORME GENERALI

Emanato con Decreto rettorale n.4318 del 12 novembre 2013 Adeguato al nuovo Statuto di Ateneo Modificato con DR 3962 del 19 novembre 2015 Modificato con DR 430 del 22 febbraio 2016 Modificato con DR 4146 del 16 novembre 2022



Dipartimento per la ricerca la didattica e le relazioni esterne Divisione per la didattica Area offerta formativa

INDICE

Art.	1	- Definizioni	pag. 1
		- Autonomia didattica	pag. 2
Art.	3	- Titoli di studio	pag. 3
Art.	4	- Corsi di Laurea	pag. 4
Art.	5	- Corsi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico	pag. 5
Art.	6	- Corsi di Specializzazione	pag. 5
Art.	7	- Dottorato di Ricerca	pag. 6
Art.	8	- Master universitario	pag. 6
Art.	9	- Formazione finalizzata	pag. 7
Art.	10	- Servizi didattici integrativi	pag. 8
Art.	11	- Crediti formativi universitari	pag. 8
Art.	12	- Servizi di orientamento e di tutorato	pag. 9
Art.	13	- Istituzione e modificazione dei Corsi di Studio	pag. 10
Art.	14	- Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio	pag. 11
Art.	15	- Commissione Paritetica	pag. 12
Art.	16	- Attività formative dei Corsi di Laurea	pag. 13
Art.	17	- Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea	
		Magistrale a Ciclo Unico	pag. 14
Art.	18	- Strutture didattiche di riferimento	pag. 15
Art.	19	- Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse	pag. 16
Art.	20	- Scuola/Facoltà	pag. 17
Art.	21	- Regolamenti didattici dei Corsi di Studio	pag. 17
Art.	22	- Attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio	pag. 19
Art.	23	- Programmazione degli insegnamenti ed attribuzione dei carichi didattici	pag. 19
		- Copertura didattica degli insegnamenti: carico didattico istituzionale,	
		affidamento, supplenza, mutuazione, contratto di diritto privato	pag. 21
Art.	25	- Doveri didattici dei Docenti	pag. 21
Art.	26	- Manifesto annuale degli studi	pag. 23
Art.	27	- Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale e sospensione degli studi	pag. 24
Art.	28	- Calendario didattico	pag. 26
Art.	29	- Curricula e piani di studio	pag. 27
		- Accertamento degli apprendimenti	pag. 27
Art.	31	- Riconoscimento di crediti	pag. 29
Art.	32	- Prova finale e conseguimento dei titoli di studio	pag. 30
		- Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero	-
Λ +++	21		pag. 31
		- Ammissione a singoli insegnamenti Studenti impegnati a tempo pione a a tempo perziale	pag. 32
		- Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale	pag. 33
		- Tutela dei diritti degli studenti	pag. 33
		- Promozione e pubblicità dell'attività universitaria	pag. 34
		- Valutazione della didattica e sistema di assicurazione della qualità	pag. 34
Art.	39	- Norme transitorie e finali	pag. 35

ART. 1 Definizioni

- Ai sensi del presente Regolamento Didattico d'Ateneo (RAD) s'intende:
- a) per Regolamento Generale dell'Autonomia, il regolamento di cui al DM n. 270/2004 che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- b) per Corsi di Studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale;
- c) per corsi di formazione finalizzata: corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
- d) per titoli di studio universitari: Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello;
- e) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- f) per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati, individuate nei Decreti Ministeriali;
- g) per settori scientifico-disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- h) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai relativi decreti ministeriali;
- i) per credito formativo universitario (CFU): l'unità di misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- j) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- k) per ordinamento didattico di un Corso di Studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo nell'art. 14 del presente RAD;
- per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, ai progetti, alle tesi, alle attività di sostegno allo studio individuale e all'auto-apprendimento;
- m) per sevizi didattici integrativi: servizi finalizzati a promuovere e/o sostenere il pieno dispiegamento della personalità individuale e sociale degli studenti, la loro formazione anche professionale, la pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica con particolare riferimento ai servizi di orientamento, di tutorato, di

- affiancamento di consulenza per l'autoimpiego, i percorsi tematici, rivolti agli studenti non cittadini italiani, per l'integrazione e la cooperazione, i servizi a sostegno della mobilità internazionale, i servizi per gli studenti diversamente abili;
- n) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- o) per Consiglio di Corso di Studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi (di classe, di interclasse, ecc), secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- p) per Regolamento Didattico di Corso di Studio: il regolamento che disciplina l'organizzazione e gestione dei Corsi di studio nelle sue diverse declinazioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento Didattico d'Ateneo;
- q) per manifesto generale degli studi: il documento complessivo dell'offerta didattica dell'Ateneo come da articolo 26 del presente Regolamento;
- r) per piano degli studi: l'insieme programmatico delle discipline e delle attività che caratterizzano il percorso di formazione necessario per il conseguimento del titolo di studio;
- s) per corso singolo: ogni singolo insegnamento ricompreso nell'Off. Form. dell'Università al quale si iscrive un soggetto che non è studente universitario;
- t) per corso aggiuntivo: ogni attività formativa del proprio o altro corso di studio, escludendo quelle dei corsi a numero programmato a livello nazionale, scelta liberamente dallo studente, non facente media curriculare, in esubero rispetto alle attività formative previste per il conseguimento del titolo;
- u) per strutture didattiche, di ricerca e di servizio: i Dipartimenti e/o le Scuole/Facoltà, le Scuole di Dottorato e di Specializzazione e tutte le strutture deputate all'erogazione delle attività e dei servizi didattici integrativi;
- v) per Università: l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- w) per Statuto: lo Statuto dell'Università emanato con Decreto Rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, *Serie Generale*, n. 157 del 07.07.2012;
- x) per Commissione Paritetica: la commissione mista docenti-studenti prevista dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto dell'Università.

ART. 2 Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge vigenti, del Regolamento generale dell'Autonomia, delle disposizioni ministeriali, dello Statuto, dello Statuto dei diritti e doveri degli studenti, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante. Disciplina altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni agli stessi corsi, ed i criteri generali per l'attivazione dei corsi di formazione finalizzata, i criteri e le modalità di organizzazione dei servizi didattici integrativi e le modalità del servizio di tutorato, le modalità di rilascio, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, di un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

- 2. I valori di riferimento, i comportamenti professionali e le regole di condotta di tutti i soggetti impegnati nella realizzazione delle attività di cui al presente Regolamento funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Università sono espressi e riportati nel Codice dei Comportamenti adottato dall'Ateneo ed al quale ogni membro della comunità universitaria deve ispirarsi e conformarsi. In particolare, l'Università assume come valori essenziali nel processo educativo e formativo il riconoscimento dell'impegno e del merito.
- 3. I Dipartimenti adottano propri regolamenti, approvati con le modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto, disciplinando l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative. Le altre Strutture didattiche adottano propri Regolamenti per quanto di loro_competenza. Tali regolamenti definiscono gli assetti organizzativi e le modalità operative degli organismi di gestione dei Corsi di Studio nelle diverse e possibili configurazioni di Consiglio di Corso di Laurea, Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, dei Consigli di Laurea Magistrale a Ciclo Unico articolati anche secondo le modalità di classe, interclasse dei Collegi di Dottorato e di Scuola di Dottorato e di tutti gli organismi deputati all'erogazione delle attività formative, in ragione delle esigenze e delle opportunità.
- 4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico e di Corsi di Specializzazione attivati dall'Università, definiti su proposta dei Dipartimenti e delle competenti Strutture Didattiche, costituiscono parte integrante del Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi della normativa in vigore e sono allegati al presente Regolamento.
- 5. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico sono predisposti ai sensi del successivo art. 21.
- 6. Le disposizioni delegate all'Università relative al Dottorato di Ricerca, ai sensi della vigente normativa, costituiscono materia di un apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
- 7. L'Università disciplina, con apposito Regolamento, il riordino e le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del Regolamento generale quadro, di successivi decreti ministeriali e del presente regolamento. I dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti sono individuati dal Ministro, con propri decreti, ai fini dell'l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari.
- 8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organismi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo, in ottemperanza all'art. 37 del presente Regolamento.
- 9. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organismo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle Commissioni Paritetiche costituite ai sensi della Legge 240/2010.

ART. 3 Titoli di studio

- 1. L'Università degli Studi di Bari rilascia i seguenti titoli di studio di cui all'art. 3 del DM. 270/2004:
 - Laurea (L)
 - Laurea Magistrale (LM)
 - Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU)
 - Dottorato di Ricerca (Ph.D.)
 - Diploma di Specializzazione
 - Master universitario di I e II livello.
- 2. I titoli di studio rilasciati dall'Università alla conclusione di corsi di studio appartenenti alla stessa classe sono equivalenti, salva espressa disposizione di legge. Essi riportano la denominazione del corso di studio e l'indicazione della classe di appartenenza.
- 3. L'Università rilascia, inoltre, attestati relativi ai corsi di cui all'art. 6 della L. 341/90 e per ulteriori attività formative realizzate anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, nel rispetto della normativa vigente e prevedendo eventualmente corrispondenti crediti formativi.
- 4. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati, formulate nel rispetto delle normative nazionali delle Università partner. Le convenzioni devono prevedere i percorsi didattici convenuti per il riconoscimento e la modalità di rilascio del titolo, che potrà essere congiunto, doppio o multiplo. Le convenzioni per il rilascio congiunto dei titoli, quando stipulate con università straniere, dovranno prevedere il sistema di attribuzione e/o di conversione del voto finale.
- 5. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* seguito dallo studente per conseguire il titolo.

ART. 4 Corsi di Laurea

- 1. La Laurea è conseguita al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.
- 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ed il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, come meglio specificato all'art. 27 del presente regolamento.
- 3. I Corsi di Laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate ai sensi della normativa vigente e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
- 4. L'acquisizione delle conoscenze e delle competenze professionali, di cui al comma precedente è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate dalle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.

- 5. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.
- 6. L'Università può istituire Corsi di Laurea afferenti a due diverse classi, qualora ciascuno degli ordinamenti didattici proposti soddisfi i requisiti di entrambe le classi. In questo caso, gli studenti sono tenuti ad indicare, al momento dell'immatricolazione, la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando la possibilità di modificare la scelta iniziale fino al momento dell'iscrizione al terzo anno.
- 7. I Corsi di Laurea, istituiti nella medesima classe, hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili. Tali corsi hanno identico valore legale.
 - I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in *curricula*. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equivalenti e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare per uguale numero di crediti.
 - I Corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. Nel caso in cui i Corsi di Studio siano articolati in *curricula*, la differenziazione tra ciascun *curriculum* di un corso di studio e tutti i *curricula* dell'altro, deve essere esplicitata alla presentazione dell'offerta formativa (Off-F pubblica).
- 8. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una seconda lingua dell'Unione Europea, diversa dalla lingua italiana, in linea con quanto previsto dal Quadro Europeo dell'Istruzione Superiore, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
- 9. Per gli studenti che frequentano Corsi di Laurea istituiti in lingua inglese è obbligatoria la conoscenza di una ulteriore lingua dell'Unione Europea.

ART. 5 Corsi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico

- 1. La Laurea Magistrale è conseguita al termine del Corso di Laurea Magistrale. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale.
- 2. I Corsi di Laurea Magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate ai sensi della normativa vigente ed hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione negli specifici ambiti.
- 3. La durata normale dei corsi di Laurea Magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.
- 4. L'Università può istituire Corsi di Laurea Magistrale afferenti a due diverse classi, qualora ciascuno degli ordinamenti didattici proposti soddisfi i requisiti di entrambe le classi. In questo caso, gli studenti sono tenuti ad indicare, al momento dell'immatricolazione, la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando la possibilità di modificare la scelta iniziale fino al momento dell'iscrizione al secondo anno.
- 5. I Corsi di Laurea Magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe ed i relativi titoli di studio hanno identico valore legale.

- I Corsi di Laurea Magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti.
- 6. Per conseguire la Laurea Magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di Laurea, deve aver acquisito 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del Corso di Studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
- 7. Sono definiti Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico i corsi di studio per l'accesso a professioni regolate da normative dell'Unione Europea e per i quali i decreti ministeriali non prevedano per l'ammissione ai corsi titoli universitari di primo livello, quali i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali e quelli finalizzati all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria.
- 8. Ai Corsi di Laurea a Ciclo Unico si accede con il Diploma di Scuola Secondaria Superiore o altri titoli conseguiti all'estero e riconosciuti idonei.
- 9. La durata normale dei Corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico è di cinque o sei anni.
- 10. Per conseguire la Laurea Magistrale nei Corsi a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 6 Corsi di Specializzazione

- 1. Il Diploma di Specializzazione è conseguito al termine del Corso di Specializzazione.
- 2. Il Corso di Specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di fornire al partecipante le conoscenze e le abilità richieste nell'esercizio di particolari attività professionali, sentite la Consulta degli Specializzandi e la Consulta con gli Ordini Professionali, ove istituite, ai sensi degli artt. 35 e 65 dello Statuto.
- 3. Per essere ammessi a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno del titolo di Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
 - Gli specifici requisiti di ammissione ai Corsi di Specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono individuati dai decreti ministeriali, che stabiliscono altresì gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
- 4. Per conseguire il Diploma di Specializzazione il partecipante deve aver acquisito il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del Corso di Specializzazione, come esplicitato nel relativo ordinamento didattico.

ART. 7 Dottorato di Ricerca

1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conseguito al termine del percorso formativo, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 43 dello Statuto. A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca (Ph.D.).

- 2. Le attività previste per il conseguimento del Dottorato di Ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
- 3. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale o della Laurea Magistrale a Ciclo Unico o Laurea equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del DM. 270/2004.
- 4. L'Università può prevedere l'attivazione di Scuole di Dottorato allo scopo di razionalizzare e coordinare le attività formative ed organizzative dei dottorati afferenti, ivi compresi quelli incardinati in altre sedi universitarie.
- 5. La regolamentazione dei Corsi di Dottorato e delle eventuali Scuole di Dottorato è deliberata dall'Università e da eventuali organi di coordinamento tra gli Atenei coinvolti.

ART. 8 Master universitario

- 1. L'Università, ai sensi della normativa vigente, può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello.
- 2. Per conseguire il titolo di Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Magistrale a Ciclo Unico. La durata minima del Master universitario è di un anno.
- 3. L'offerta didattica dei corsi di master deve, per espressa previsione statutaria, essere specificatamente finalizzata a rispondere a necessità formative rilevate, anche con il contributo della Consulta degli Ordini professionali e l'Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, a livello locale, nazionale e internazionale. A tale scopo l'impostazione di relativi ordinamenti didattici deve essere ispirata alle esigenze di flessibilità e adeguamento periodico in linea con i mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.
- 4. I master sono attivati secondo procedure disciplinate da apposito regolamento approvato ed emanato, in conformità a quanto disposto dall'art. 45 dello Statuto. I corsi di Master di primo e secondo livello possono essere attivati anche in collaborazione con università italiane e/o straniere sulla base di convenzioni che disciplinano il reciproco contributo e possono prevedere il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti. Possono essere altresì attivati in collaborazione con enti pubblici e privati anche in risposta a specifiche esigenze di qualificazione ed alta professionalità nei settori di pertinenza dei *partner*.

ART. 9 Formazione finalizzata

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali o compatibilmente con l'assolvimento delle stesse, l'Università può attivare o concorrere a realizzare corsi di formazione finalizzata.

- 2. Nell'ambito della formazione finalizzata, in particolare, l'Università può attivare, previa individuazione delle risorse da impegnare, i seguenti corsi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, sentito il parere o su iniziativa della Consulta degli ordini professionali ed eventualmente in collaborazione con l'Ordine professionale di riferimento;
 - b) corsi di perfezionamento professionale post laurea;
 - c) corsi di educazione ed aggiornamento culturale degli adulti;
 - d) corsi per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
 - e) corsi di aggiornamento professionale;
 - f) summer/winter school
 - g) corsi e seminari tematici.
- 3. Per le attività formative di cui al comma precedente, l'Università rilascia agli iscritti attestati comprovanti l'attività svolta, con l'indicazione di eventuali crediti formativi universitari assegnati, sulla base di quanto stabilito in sede di deliberazione delle singole iniziative, in coerenza alle norme di cui all'apposito Regolamento.
- 4. Le attività di cui al presente articolo possono essere intraprese in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale e/o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni anche a titolo oneroso.
- 5. Le strutture competenti alla proposta e realizzazione degli interventi di formazione finalizzata, le procedure per la loro attivazione e le modalità di svolgimento sono definite nell'apposito Regolamento di cui al comma 2 del presente articolo. Le deliberazioni di attivazione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato accademico.
- 6. L'Università può concorrere alla progettazione, istituzione, attivazione di corsi di studio non universitari in attuazione della legge, come per i corsi IFTS e ITS, o di progetti che prevedano quale capofila altro ente pubblico o privato. In tali casi il titolo e/o l'attestazione viene=rilasciato/a dall'ente all'uopo legittimato che è comunque autorizzato a citare la collaborazione dell'Università ed a richiedere un attestato per i crediti eventualmente riconosciuti a ciascun partecipante.

ART. 10 Servizi didattici integrativi

- 1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università attiva anche in collaborazione con enti pubblici e privati cointeressati servizi didattici integrativi.
- 2. La disciplina di dettaglio dei singoli servizi di cui ai comma seguenti è dettata dalla delibera di attivazione, nel rispetto della normativa di specifico riferimento per la tipologia di intervento da attuarsi, dei principi fissati nello Statuto e nel presente Regolamento e della normativa generale di cui ad appositi Regolamenti di seguito individuati, che sono approvati ed emanati secondo quanto disposto dall'art.16 dello Statuto.
- 3. In particolare, l'Università attiva i seguenti servizi didattici, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) corsi di orientamento degli studenti, un servizio per il coordinamento delle attività di orientamento ed il servizio di tutorato, per la disciplina dei quali si rinvia al successivo art. 12;

- b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, sulla base di un programma annuale di formazione, finalizzato al perseguimento di più elevati standard di produttività ed efficienza e le cui linee di indirizzo e programmazione di massima sono determinate previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori;
- c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
- d) interventi atti a rimuovere le condizioni di svantaggio, rivolti a studenti diversamente abili, finalizzati a rendere effettivo il loro diritto allo studio ed a permettere pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica; gli interventi possono essere realizzati con il sostegno di enti pubblici e privati;
- e) ogni altra attività e servizio didattico integrativo finalizzato a promuovere e/o sostenere la piena integrazione per gli studenti di cittadinanza non italiana e la mobilità internazionale di tutte le sue componenti, anche cogliendo le opportunità lanciate da enti pubblici e privati.
- 4. Le attività di cui al presente articolo possono essere intraprese in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono quindi essere oggetto di contratti o convenzioni.
- 5. Le strutture competenti alla proposta e realizzazione dei servizi didattici integrativi, le procedure per la loro attivazione e le modalità di svolgimento sono definite in appositi Regolamenti approvati ed emanati secondo quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto. Le deliberazioni di attivazione dei servizi sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico.

ART. 11 Crediti formativi universitari

- 1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa e/o competenze e/o abilità professionali sono stabiliti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di accertamento dell'apprendimento o in virtù di idonea certificazione nelle ipotesi individuate dalla Legge e/o dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici di Corso di studio.
- 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente, a tempo pieno negli studi universitari, è fissata, convenzionalmente, in 60 CFU.
- 3. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, comprensivo di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, *ivi* comprese le ore di studio individuale. Un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile per specifici percorsi formativi solo se consentito da decreti ministeriali e deliberato dagli organi accademici.
- 4. La frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico

- 5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento delle prove di accertamento dell'apprendimento o a seguito di altra forma di verifica della preparazione e/o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del Corso di Studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 30.
- 6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi con adeguate forme di pubblicità. Sino all'effettuazione di tale verifica i relativi CFU già maturati non sono computabili ai fini del conseguimento del titolo di studio.
- 7. I regolamenti didattici di ciascun Corso di Studio possono, inoltre, stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno rispetto a quelli impegnati a tempo parziale negli studi universitari.
- 8. Le modalità di attivazione della formula dell'iscrizione a tempo parziale, nell'ambito dei diversi Corsi di Studio, sono stabilite al successivo art. 35.

ART. 12 Servizi di orientamento e di tutorato

- 1. L'Università assicura, disciplinandolo con apposito regolamento, un sistema integrato di servizi didattici di orientamento e tutorato volto ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del loro processo di formazione.
- 2. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente fin dalla fase precedente l'immatricolazione e fino al termine degli studi universitari, includendo i processi di transizione "università-mondo del lavoro-università".
- 3. In particolare, l'Università:
 - promuove ed attua in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, servizi rivolti ai docenti e studenti dei detti Istituti, al fine di far acquisire conoscenze e competenze finalizzate ad una scelta consapevole del percorso di studio e professionale e contrastare i fenomeni di abbandono e dispersione;
 - in sinergia con gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, le agenzie formative, i soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e gli ordini professionali ed in raccordo con le altre Istituzioni universitarie federate provvede a valorizzare il merito, curando l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, promuovendo l'accesso ad ogni livello, nonché l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
 - partecipa a Saloni ed eventi volti a favorire la divulgazione delle informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - organizza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e cogliendo le
 opportunità di finanziamenti esterni: seminari di sensibilizzazione alla
 valorizzazione in chiave imprenditoriale del Know how acquisito e/ o dei risultati
 delle ricerche eventualmente conseguiti, garantendo affiancamento di consulenza
 per l'autoimpiego e per la creazione di imprese innovative nella forma di spin off

- accademiche; corsi finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali, quali gestione del tempo, metodo di studio, formulazione di un curriculum etc;
- promuove e gestisce *stage* e tirocini.
- 4. L'Università assicura altresì un servizio di tutorato finalizzato a:
 - assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di *stage* presso enti pubblici o privati, nonché della individuazione della tesi di laurea;
 - rimuovere gli ostacoli ad una effettiva partecipazione;
 - rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.

 Tutte le iniziative succitate possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze Studentesche.
- 5. L'orientamento e il tutorato sono attuati dai servizi centrali d'Ateneo e dalle strutture didattiche (Dipartimenti e Scuole/Facoltà), secondo le modalità previste nello specifico regolamento. L'Università promuove, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il coinvolgimento di studenti *senior* e dottorandi nell'espletamento delle attività di orientamento e tutorato.
- 6. Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del Corso di studio.

ART. 13 Istituzione e modificazione dei Corsi di Studio

- 1. L'Università istituisce, attiva ed adegua i propri Corsi di Studio, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa, al fine di conseguire gli *standard* di certificazione ed accreditamento previsti dalla normativa vigente. Nella programmazione dell'offerta formativa, l'Università tende alla razionalizzazione dei Corsi di studio, promuovendo sinergie con le Istituzioni universitarie del sistema federativo, nell'ambito degli indirizzi del Comitato Universitario Regionale di coordinamento.
- 2. I Corsi di Studio sono istituiti, attivati e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dalla normativa vigente, dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
- 3. Corsi di Studio possono essere istituiti con erogazione in lingua straniera; in tal caso, anche la relativa denominazione e le attività didattiche saranno nella medesima lingua. L'Università può altresì erogare, attraverso formazione a distanza e modalità *elearning*, l'attività necessaria al conseguimento dei titoli di studio.
- 4. L'istituzione/modificazione di un Corso di Studio, completa del relativo ordinamento didattico, è proposta dal Dipartimento di riferimento, ovvero che ne svolge la funzione, valutando anche eventuali proposte provenienti da altre strutture didattiche e di raccordo, ove istituite a norma del presente Regolamento e nel rispetto dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta, sentita la Consulta degli specializzandi per i corsi di specifico riferimento, ove costituita, previo parere della Commissione Paritetica e parere obbligatorio e/o proposta del Senato Accademico.

- 5. In merito alle proposte di istituzione/attivazione di un Corso di Studio devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che redige un'apposita relazione tecnica, ed il parere favorevole del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento e del Consiglio degli Studenti.
- 6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 14, sono assunte previa consultazione delle organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, della Consulta degli Ordini e delle Professioni, ove costituita, dell'Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e laureati, ove costituito, in merito alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, e sentito il parere del Consiglio degli Studenti e della Consulta degli specializzandi, ove costituita, per i corsi di specifico interesse.

ART. 14 Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio

- 1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, deliberati contestualmente all'istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 13, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente e sono emanati con decreto del Rettore di modifica del Regolamento didattico di Ateneo, relativamente agli allegati. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
- 2. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa che espliciti, anche, le motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica, corredata di una breve sintesi del parere del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento e della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione.
- 3. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe o dalle classi cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe o le classi di afferenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) le Strutture Didattiche competenti;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati in fase di istituzione/attivazione, il relativo percorso formativo e gli obiettivi specifici declinati in termini di: risultati di apprendimento, individuati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); caratteristiche del profilo professionale e degli sbocchi occupazionali previsti, con riferimento anche alla classificazione delle attività ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
 - e) i CFU assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art.11del presente Regolamento;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM. 270/2004 e dall'art. 27 del presente Regolamento;

- h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM. n. 270/2004, dell'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 31 del presente Regolamento;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, prevedendo eventualmente che tale prova possa essere svolta e discussa in lingua straniera, fermo restando l'obbligo, per il conseguimento della laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, della presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
- 4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali ed in particolare avvalendosi del contributo delle Commissioni paritetiche, della Consulta degli Ordini professionali e dell'Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e laureati, ove costituiti.
- 5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più *curricula*, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di *curricula* può essere, in particolare, prevista nei Corsi di Laurea Magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio. All'articolazione in *curricula* deve, in ogni caso, corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.
- 6. In caso di Corso di Studio interdipartimentale o interateneo, il relativo ordinamento determina le modalità di organizzazione e di funzionamento, come previsto nel precedente comma 3 del presente articolo.
- 7. Per ogni Corso di Studio istituto/attivato la struttura didattica competente attiva una pagina *web* dedicata e ne cura l'aggiornamento. Tale pagina, inclusa nel portale istituzionale dell'Università, rispetta il sistema d'identità visiva dell'Università.

ART. 15 Commissione Paritetica

- 1. Presso ciascuna Struttura Didattica è istituita la Commissione Paritetica, ai sensi della normativa vigente.
- 2. La Commissione Paritetica, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 53 dello Statuto, ha il compito di:
 - a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti;
 - b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti;
 - c) formulare pareri alle Strutture didattiche competenti circa l'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio;
 - d) formulare pareri in merito alla valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi in base a criteri generali definiti dal Nucleo di Valutazione dell'Università, tenendo conto anche dei risultati di apprendimento per ogni singolo insegnamento, della percentuale di successo degli studenti e della percentuale di impiego dopo il

- conseguimento del titolo. Utili alla valutazione sono altresì i risultati riportati sia dalle schede di valutazione compilate dagli studenti frequentanti gli insegnamenti, sia dalle schede compilate dai laureandi, sulla base dei questionari predisposti dal Nucleo di Valutazione.
- e) formulare pareri sulla valutazione dell'efficienza dei Corsi di Studio compiuta annualmente in base a criteri generali definiti dal Senato Accademico, tenendo conto anche dell'impegno medio annuo effettivo per docente, del numero medio annuo di crediti acquisiti per studente, del numero di studenti iscritti e frequentanti i Corsi di Studio, del sistema di assicurazione della qualità dei processi formativi, del tasso di abbandono tra primo e secondo anno e della percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal Corso di Studio;
- f) formulare, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.M. n. 270/2004, parere favorevole relativamente alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
- 3. Le Commissioni Paritetiche redigono una relazione annuale da trasmettere al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio degli Studenti ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.
- 4. Il Dipartimento che non confluisca in una Scuola/Facoltà costituisce una Commissione Paritetica per i Corsi di Studio per i quali è Dipartimento di riferimento, tenendo conto anche dei Dipartimenti associati.
- 5. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza, definiti/individuati dalla normativa vigente e anche sulla base di rilevazioni effettuate su campioni sulla popolazione di studenti, rilevazioni precedute da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'Ateneo in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'Ateneo;
- 6. La commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Direttore del Dipartimento, o suo delegato, ovvero dal Presidente della Scuola/Facoltà e da un numero pari di docenti e rappresentanti degli studenti designati dai Consigli dei Corsi di Studio/Classe/Interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Studio/Classe/Interclasse interessato.
- 7. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

ART. 16 Attività formative dei Corsi di Laurea

- 1. I percorsi formativi di ciascun Corso di Laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono, con riferimento alla classe/classi di afferenza del corso, le seguenti attività:
 - a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari di base;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti;

- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività formative per la preparazione della prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività formative per la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano;
- g) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- h) per i corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali funzionali all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a *stage* e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, *ivi* compresi quelli del terzo settore, ordini professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
- 2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline di base ed in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
- 3. Relativamente alle attività formative caratterizzanti, qualora nelle classi di afferenza dei Corsi di Laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
- 4. Per quanto riguarda le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività formative possono essere considerati i settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi come attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
- 5. Per quanto concerne le attività formative autonomamente scelte dallo studente, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con gli obiettivi formativi.

ART. 17

Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico

- 1. I percorsi formativi dei Corsi di Laurea Magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono, con riferimento alla classe/classi di afferenza del corso, le seguenti attività:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
 - d) attività formative per la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - e) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
- 2. I percorsi formativi dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico sono, parimenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono, con riferimento alla classe/classi di afferenza del corso, le attività di cui ai punti a-e del precedente comma 1 del presente articolo e quelle qui di seguito specificate:
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari di base;
 - attività formative per la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano.
- 3. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i Corsi di Laurea magistrale a Ciclo Unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
- 4. Relativamente alle attività formative caratterizzanti, qualora nelle classi di afferenza dei Corsi di Laurea Magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
- 5. Per quanto riguarda le attività affini o integrative, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere considerati i settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

6. Per quanto concerne le attività formative autonomamente scelte dallo studente, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti per la Laurea Magistrate e di base e caratterizzanti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico.

ART. 18 Strutture didattiche di riferimento

- 1. Ogni Corso di Studio, fatta salva la specificità della Facoltà/Scuola di Medicina, afferisce ad un Dipartimento individuato in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso, relativamente ai crediti formativi di base e caratterizzanti, come previsto dal comma 2 dell'art. 52 dello Statuto; nello specifico, in considerazione dell'apporto del Dipartimento ad un Corso di Studio, il Dipartimento si configura rispetto al singolo Corso di Studio come:
- a) "autonomo" quando soddisfa i relativi requisiti necessari di docenza ai sensi della normativa vigente e quindi organizza e gestisce autonomamente le attività didattiche del corso;
- b) "di riferimento" quando non soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), ma supporta un carico didattico prevalente in termini di crediti formativi di base e caratterizzanti;
 - Il Corso di Studio può afferire anche a più dipartimenti tra cui andranno comunque individuati quello di riferimento, così come definito alla lett. b), e quelli associati che, per essere qualificati tali, devono concorrere in termini dei crediti formativi di base e caratterizzanti in misura pari/superiore al 20% per Lauree e Lauree magistrali ed al 15% per le Lauree magistrali a ciclo unico, ovvero concorrere in una quota pari/superiore al 50% del contributo espresso dal Dipartimento di riferimento in termini di crediti formativi di base e caratterizzanti.
- 2. Per la qualificazione del Dipartimento di cui al comma 1, nel computo complessivo dei crediti di base e caratterizzanti, viene considerato soltanto il personale docente di ruolo afferente al Dipartimento.
- 3. In presenza di un Dipartimento di riferimento e uno o più Dipartimenti associati, fatte salve le prerogative della Scuola/Facoltà, ove costituita, quello di riferimento assume la responsabilità formale e istituzionale del Corso di Studio relativamente all'inserimento dati nella Banca dell'Offerta Formativa, alla gestione delle procedure per l'accreditamento qualitativo dei corsi, alle funzioni di Management Didattico e di Segreteria amministrativa dei corsi e di diffusione delle notizie ed informazioni sui corsi, compreso il regolamento didattico, anche attraverso appositi siti *internet*. Il Dipartimento di riferimento si occupa, inoltre, della trasmissione delle suddette informazioni, per gli aspetti di competenza, ai Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse, alla Commissione Paritetica ed al Nucleo di Valutazione di Ateneo. Le modalità di articolazione delle prassi cooperative e collaborative tra Dipartimento di riferimento e Dipartimento/i associato/i sono specificate nel documento di afferenza, concordato in sede di istituzione/attivazione del Corso di Studio.
- 4. Ciascun Dipartimento coinvolto attribuisce i carichi didattici ai propri docenti impegnati in ciascun Corso di Studio, nelle diverse tipologie di afferenza agli stessi

- Corsi, sulla base delle proprie disponibilità e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.
- 5. I Dipartimenti possono raccordarsi in una Scuola/Facoltà per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento, come stabilito dal comma 1 dell'art 53 dello Statuto. Le procedure di attivazione ed adesione alla Scuola ed i requisiti per l'adesione sono previste dal succitato articolo dello Statuto e dal successivo articolo 20 del presente Regolamento.
- 6. Il Senato Accademico, valutate le richieste dei Dipartimenti e l'articolazione complessiva dell'Offerta Formativa di Ateneo, stabilisce le afferenze dei corsi di studio ai Dipartimenti nelle forme previste al comma 1 e le propone al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

L'afferenza di un Corso di Studio in forma autonoma/di riferimento/associata ad un Dipartimento ha durata pari a quella del ciclo del corso e può essere rinnovata per il ciclo seguente. Nel caso di sopraggiunti cambiamenti nel corpo docente di un Dipartimento, o delle sue capacità organizzative, l'afferenza può essere modificata con le medesime procedure previste per deliberare l'afferenza, sentiti comunque i pareri della Commissione Paritetica, del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola/Facoltà.

ART. 19 Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse

- 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 5 dello Statuto è istituito il Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse. Il Consiglio di corso di studio si costituisce se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di classe ed il Consiglio di classe solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di interclasse.
 - L'Università, nel proporre un'offerta formativa efficace e coordinata, favorisce l'aggregazione di Corsi di Studio della medesima classe attraverso la costituzione di Consigli di Corsi di Studio di Classe. Nel caso di Corsi di Studio di classi diverse ma con spiccate affinità disciplinari e, soprattutto per quanto attiene lo sviluppo/allineamento armonico fra Lauree e le Lauree Magistrali, l'Università favorisce la costituzione di Consigli del Corso di Studio di Interclasse. Tali aggregazioni vengono deliberate dal Senato Accademico, su proposta di almeno uno dei Consigli di Corso di Studio interessati, sentito il parere degli altri Consigli di Corso di Studio aggregandi, delle Commissioni Paritetiche delle Strutture Didattiche coinvolte e del Nucleo di Valutazione.
- 2. Il Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse è, a norma del comma 6 dell'art.52 dello Statuto, composto dai docenti cui sono assegnati compiti didattici nel Corso, dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale, da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'Organo.
- 3. Il docente a cui siano stati affidati compiti didattici in più corsi concorre alla determinazione del numero legale ed è titolare dei diritti elettorali per l'elezione del Coordinatore del Corso di Studio e dei componenti della Giunta solo nel Consiglio di Corso di Studio per cui opta. Il Regolamento generale d'Ateneo stabilisce le modalità della partecipazione di detti docenti agli altri Consigli di Corso di Studio. Le medesime modalità si applicano ai professori a contratto e studenti.

4. Il Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse formula proposte alle Strutture Didattiche competenti circa l'organizzazione e la pianificazione degli insegnamenti, l'orario delle lezioni, il calendario degli accertamenti di profitto e delle prove finali, la predisposizione del Regolamento didattico e del manifesto degli studi trasmettendolo al Dipartimento responsabile per la sua diffusione anche su appositi siti *internet*. Al Corso di Studio sono assicurati dalle strutture competenti la copertura didattica definitiva degli insegnamenti, la disponibilità delle aule e degli spazi, dei laboratori e delle biblioteche e delle risorse necessarie per l'erogazione dei servizi didattici integrativi, a sostegno dell'attività formativa.

Art. 20 Scuola/Facoltà

- 1. Le Scuole/Facoltà sono strutture con funzioni di raccordo e razionalizzazione delle attività formative e di gestione dei servizi comuni fra due o più Dipartimenti. Alla Scuola/Facoltà competono le funzioni di cui all'art. 53 dello Statuto, fermo restando quanto disposto dall'art.54 dello Statuto per la Scuola/Facoltà di Medicina.
- 2. I Dipartimenti possono chiedere di aderire ad una Scuola/Facoltà se contribuiscono con i propri docenti per almeno il 10% della somma dei CFU caratterizzanti e di base dell'insieme dei Corsi di Studio della Scuola/Facoltà.

ART. 21 Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

- 1. Il Regolamento didattico del Corso di Studio è formulato, su proposta del rispettivo Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse, dal Dipartimento responsabile (autonomo o di riferimento), previo parere degli eventuali Dipartimenti associati.
- 2. Il Regolamento didattico del Corso di studio è approvato dal Senato Accademico (che ne cura il controllo di legittimità e merito nella forma della eventuale richiesta di riesame), previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.
- 3. Ai sensi della normativa vigente, il Regolamento didattico del Corso di Studio specifica gli aspetti organizzativi e gestionali coerenti con il rispettivo ordinamento didattico, come definito nell'art. 14 del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti e determina in particolare quanto segue:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) i *curricula* offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove consentiti, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica della preparazione iniziale dello studente;
 - d) l'organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale dello studente che accede ai Corsi di Laurea e le disposizioni su eventuali obblighi formativi aggiuntivi;
 - e) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;

- f) i CFU assegnati ad ogni insegnamento, le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU;
- g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- h) le procedure per il riconoscimento delle attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- i) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- j) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- k) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- l) le modalità di verifica dei risultati degli *stage*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- m) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o) i criteri e le modalità per garantire l'esercizio della mobilità degli studenti nel rispetto di quanto disposto dal DD.MM. 16 marzo 2007;
- p) i criteri e le modalità di verifica dei crediti acquisiti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- q) i docenti del Corso di Studio nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.1 comma 9 del D.M. 16 marzo 2007;
- r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio:
- s) le eventuali modalità organizzative per gli studenti impegnati a tempo parziale;
- t) le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali o esperienze di formazione pregressa, secondo quanto previsto dai DD.MM. 16 marzo 2007 e dalla L. 240/2010;
- u) le procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- v) le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve essere comunque espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode nel rispetto del presente Regolamento;
- w) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio.
- 4. In relazione alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati deve essere acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica competente, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non risulti favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
- 5. Le modifiche al Regolamento didattico del Corso di Studio seguono l'*iter* procedurale di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto disposto al comma 4.
- 6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono sottoposti a revisione, almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

ART. 22 Attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico espresso sulla base della proposta avanzata dal dipartimento di riferimento e che ne svolge la

funzione, e previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione e parere della Commissione paritetica di riferimento, delibera in merito ai Corsi di studio da attivare per l'anno accademico successivo, nel rispetto dei tempi e dei requisiti previsti dalla normativa vigente e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario.

- 2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei Corsi di Studio quelli previsti dalla normativa vigente ed in particolare:
 - a. i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta informazione agli studenti e a tutti i soggetti interessati in merito alle caratteristiche dei Corsi di Studio attivati;
 - b. i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c. i requisiti di sostenibilità relativi alle strutture ed alla docenza.
- 3. Verificato per ciascun Corso di Studio da attivare il possesso dei requisiti indicati al comma precedente ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, i dati richiesti dal MIUR ai fini dell'attivazione dei Corsi di Studio sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
- 4. Nel caso di disattivazione di un Corso di Studio l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando, comunque, la possibilità per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.

ART. 23

Programmazione degli insegnamenti ed attribuzione dei carichi didattici

- 1. Ai fini della predisposizione della offerta formativa relativa ai Corsi di Studio di cui un Dipartimento abbia la responsabilità in via autonoma, almeno 45 giorni prima del termine stabilito per l'adozione definitiva dell'offerta, il Dipartimento responsabile trasmette al Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse competente la propria proposta relativamente alla copertura degli insegnamenti impartiti da docenti afferenti al Dipartimento e alle modalità di completamento della offerta formativa.
- 2. Il Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse esprime il proprio parere sulla proposta complessiva di offerta formativa inerente il Corso di Studio e lo invia, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1, al Dipartimento responsabile che procede all'approvazione della offerta finale.
- 3. Ai fini della predisposizione della offerta formativa relativa ai Corsi di Studio afferenti a più Dipartimenti, il Dipartimento di riferimento chiede al/ai Dipartimento/i associato/i, almeno 60 giorni prima del termine stabilito per l'adozione definitiva di tale offerta e sulla base del documento di afferenza concordato (comma 3, art. 18 del presente Regolamento), di formulare le proprie proposte relativamente alla copertura degli insegnamenti già impartiti da docenti afferenti a ciascun Dipartimento associato.
- 4. Le proposte, raccolte dal Dipartimento di riferimento, sono trasmesse al Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse competente, che procede al loro esame e, se necessario, formula eventuali richieste di riesame al Dipartimento di riferimento.
- 5. Il Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse esprime il proprio parere sulla proposta complessiva di offerta formativa inerente il Corso di Studi e lo invia, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 3, al Dipartimento di riferimento che procede alla approvazione della offerta finale.
- 6. Nel caso in cui un Corso di Studio afferisca ad un Dipartimento di riferimento appartenente ad una Scuola/Facoltà, la stessa coordina la programmazione didattica

- annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori, sulla base delle decisioni adottate dai Dipartimenti afferenti e, eventualmente, con delibera motivata, ne richiede il riesame. Sugli insegnamenti che risultino ancora scoperti, dopo le decisioni adottate dal Dipartimento di riferimento e da eventuali Dipartimenti associati, prima di avviare le procedure per ricoprire l'incarico, secondo specifico Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti, il Dipartimento di riferimento fa richiesta di copertura agli altri Dipartimenti della Scuola/Facoltà.
- 7. Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio prevede, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, l'attribuzione dei carichi e dei compiti didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, *ivi* comprese tutte le attività connesse ai servizi didattici integrativi. Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio, in relazione alla specificità degli insegnamenti e con riferimento alle rispettive competenze dei collaboratori ed esperti linguistici, indica i compiti didattici integrativi e di sostegno per i collaboratori ed esperti linguistici, nell'ambito degli insegnamenti di pertinenza.
 - Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo e/o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
- 8. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero nell'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, il Regolamento didattico del Corso di Studio può prevedere lo svolgimento degli insegnamenti secondo diverse scansioni (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale) funzionali all'organizzazione didattica.
 - Il numero di ore settimanali di impegno didattico e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
- 9. Gli insegnamenti del Corso di Studio sono di norma sdoppiati, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.
 - I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a coordinare i rispettivi programmi e concordare i testi da consigliare, in quanto riferiti al medesimo insegnamento previsto dal piano di studio, ed al rispetto dei relativi obiettivi formativi in sede di accertamento di profitto.
 - I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti didattici del Corso di Studio che disciplinano le modalità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.
- 10. Nei casi di insegnamenti o moduli previsti dall'ordinamento del Corso di Studio che non possono essere attivati nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza di docenti, per esigenze di razionalizzazione didattica, il Consiglio del Dipartimento responsabile, anche su proposta dei Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse interessati, può prevedere la mutuazione degli stessi, se attivati presso altri Corsi di Studio di livello equivalente e, comunque, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici interessati.
 - Per l'approvazione delle soluzioni di mutuazione, se i due Corsi di Studio interessati fanno riferimento alla stessa Struttura Didattica, la mutuazione è concordata tra i Corsi di Studio interessati ed approvata dalla Struttura Didattica competente; se, invece, la mutuazione riguarda un insegnamento o modulo che fa capo ad altra Struttura

Didattica, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti o moduli, attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

ART. 24

Copertura didattica degli insegnamenti: carico didattico istituzionale, affidamento, supplenza, mutuazione, contratto di diritto privato

- 1. Gli insegnamenti dei Corsi di Studio possono essere ricoperti per:
 - a) carico didattico istituzionale a professori di I e II fascia afferenti alla struttura;
 - b) affidamento a professori di I e II fascia e ricercatori afferenti alla struttura;
 - c) incarichi di insegnamento;
 - d) contratto di diritto privato.
- 2. Il carico didattico istituzionale è deliberato annualmente dalle Strutture Didattiche competenti relativamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sentita la Commissione Paritetica.
- 3. Il carico didattico istituzionale è affidato ad un docente incardinato nel settore scientifico-disciplinare o in settori affini cui l'insegnamento afferisce. Un docente incardinato in un settore scientifico-disciplinare è tenuto a coprire l'insegnamento o gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare in accordo con la programmazione didattica deliberata dalla Struttura Didattica competente. Nell'affidamento dei carichi didattici istituzionali, le strutture competenti danno priorità all'offerta necessaria ai fini delle valutazioni per l'accreditamento e la sostenibilità dei Corsi di Studio.
- 4. Un docente che ricopre un insegnamento o più insegnamenti come carico didattico istituzionale può ricoprire un insegnamento senza copertura di altro settore scientifico-disciplinare con il suo consenso, previa verifica delle necessarie competenze didattiche accertate anche attraverso la valutazione della congruenza della produzione scientifica da parte della Struttura Didattica di afferenza e/o che assegna l'insegnamento, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.
- 5. L'incarico di un insegnamento può essere affidato, con il loro consenso, ai ricercatori o ai professori di ruolo come impegno didattico aggiuntivo, dal Dipartimento di afferenza del corso di studio alla cui offerta formativa appartiene l'insegnamento da affidare.
- 6. Il Dipartimento garantisce la copertura di un insegnamento di propria pertinenza nel rispetto del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti.

ART. 25 Doveri didattici dei Docenti

- 1. I Regolamenti didattici di Corso di Studio prevedono le procedure di attribuzione dei compiti didattici che vanno articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, *ivi* comprese le attività relative ai servizi didattici integrativi a supporto dell'attività formativa.
- 2. I professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, a norma dell'art. 6, comma 2 della Legge 240/2010. Nell'ambito del monte ore complessivo succitato, l'Università determina l'obbligo:

- per i professori universitari a regime di tempo pieno, di dedicare almeno 120 ore alla didattica frontale, delle quali almeno 90 ore da dedicare complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di laurea magistrale;
- per i professori universitari a regime di tempo definito, di dedicare **90** ore alla didattica frontale, delle quali almeno 60 ore da dedicare complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di laurea magistrale.
- 3. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di impegno a tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. (Art. 6 comma 3 legge n. 240/2010)
- 4. Per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, lett. a) e b) della Legge n. 240/2010, gli ambiti in cui distribuire l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono così determinati:
 - per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, lett. a) della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale; il monte orario rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 350 ore;
 - per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, lett. a) della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, almeno 40 ore di didattica inclusa la didattica frontale; il monte orario rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 200 ore;
 - per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, lett. b) della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale; il monte orario rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 350 ore.
- 5. I Regolamenti didattici delle Strutture Didattiche competenti prevedono la programmazione delle presenze dei docenti nel corso dell'anno, in relazione agli obblighi didattici e tutoriali derivanti dall'organizzazione del calendario delle attività proposto dai Corsi di Studio.
- 6. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti dovranno contemplare le ore di ricevimento per gli studenti partecipanti alle loro attività didattiche; tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo, secondo un calendario preventivamente reso pubblico dalle segreterie didattiche anche sul sito web del Corso di Studio.
- 7. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche dei corsi a lui assegnati dalla Struttura Didattica competente. Le eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi e devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria della Struttura Didattica competente che provvederà a dare ampia e immediata diffusione. In tutti gli altri casi la richiesta di assenza deve essere, comunque, giustificata.
- 8. Ciascun docente provvede alla compilazione, anche in formato elettronico, del registro unico delle attività didattiche svolte, annotandovi tutte le attività di docenza, di tutorato, di assistenza didattica degli studenti e quant'altro di pertinenza dell'attività didattica. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione per eventuali verifiche e dovrà essere consegnato al Responsabile della Struttura Didattica competente entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. È compito del Responsabile della Struttura Didattica segnalare tempestivamente al Rettore i nominativi dei docenti e dei ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.

- 9. I ricercatori, nel rispetto del Regolamento didattico del Corso di Studio e sulla base della programmazione delle relative attività didattiche, sono tenuti a svolgere la prescritta attività didattica integrativa e possono svolgere attività di supervisione delle tesi anche in qualità di relatori.
 - Per i ricercatori affidatari di un incarico di insegnamento ai sensi della normativa vigente, la Struttura Didattica competente, nell'ambito della propria programmazione, terrà conto dell'attività didattica integrativa svolta nell'ambito dell' incarico ricoperto.
- 10. I collaboratori ed esperti linguistici sono tenuti a svolgere l'attività didattica integrativa e di sostegno, anche in modalità frontale, per l'apprendimento dell'uso corretto della lingua, nonché l'attività di tutorato loro assegnata, così come definito dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
- 11. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di Studio preveda l'elaborazione di una tesi, i docenti facenti parte del consiglio interessato sono tenuti ad accettare, sulla base di criteri fissati dal Regolamento didattico del Corso di Studio, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica e anche in qualità di relatori.
- 12. I docenti che intendono prestare attività didattica, retribuita o non retribuita, presso altre Università, nei limiti e secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento deliberato dal Senato Accademico, devono chiederne autorizzazione al Senato Accademico, previo nulla-osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

ART. 26 Manifesto annuale degli studi

- 1. Le Strutture Didattiche competenti, entro la data stabilita dalla normativa vigente, predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi proposti dai Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse ad esse afferenti. Le Strutture Didattiche competenti indicano nei rispettivi Regolamenti le disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi. Il Manifesto annuale degli Studi è approvato dal Senato Accademico.
- 2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza, informa gli studenti e quanti altri interessati in merito alle disposizioni procedurali specifiche contenute nei Regolamenti didattici. In particolare, il manifesto annuale degli studi indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun Corso di Studio, *ivi* comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei commi 1 e 2 del successivo art. 27; le modalità di accesso ai Corsi di Studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei Corsi di Studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni ed alle frequenze; i periodi di inizio ed i calendari di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali, ove consentiti, e ogni altra indicazione ritenuta utile a consentire la più completa informazione. Il Manifesto dovrà essere pubblicato sulla pagina web del Corso di Studio, entro e non oltre 60 giorni prima dell'inizio delle lezioni.
- 3. L'Università pubblica, inoltre, le norme generali relative alle condizioni, alle modalità, ai termini, all'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta e ad ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari per l'immatricolazione ai Corsi di Studio. Il Manifesto indica, parimenti, gli

- adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, *ivi* compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
- 4. Ogni eventuale integrazione delle informazioni inerenti il diario degli appelli d'esame, nonché ogni eventuale variazione delle informazioni relativa agli orari delle lezioni e di ricevimento dei docenti, deve essere comunicata agli studenti dandone tempestiva notizia sul sito *web* del Corso di Studio.

ART. 27

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale e sospensione degli studi

- 1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea è necessario essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, come richiesto dalla normativa in vigore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
 - Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4.
- 2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea specificano le modalità di accertamento e indicano la possibilità di condizionare l'iscrizione al secondo anno, in base ai risultati dell'accertamento stesso.
- 3. Le Strutture Didattiche competenti promuovono ed organizzano le iniziative formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di Laurea, le attività di verifica dell'adeguata preparazione iniziale e le attività formative integrative organizzate al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, così come previsto dalla normativa vigente, operando anche in collaborazione con Istituti di Istruzione Secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal competente Organo di governo previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità.
- 4. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale è necessario essere in possesso della Laurea, o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
 - Per i Corsi di Laurea Magistrale, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
 - Costituiscono requisiti curriculari il titolo di Laurea conseguito in determinate classi, le conoscenze e le competenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari, indipendentemente dalla denominazione degli insegnamenti. L'adeguatezza della preparazione è verificata mediante le procedure definite nel Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio.
- 5. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico è necessario essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, come richiesto dalla normativa in vigore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

- 6. L'accesso ai Corsi di Laurea ed ai Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie nonché ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina veterinaria è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.
- 7. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i Corsi di Studio a programmazione nazionale, provvede entro il 1° luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
 - Per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
- 8. Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei requisiti relativi alle quantità ed alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, di cui al comma 1 dell'art.1 del DM 544/2007, il Senato Accademico, su proposta delle Strutture Didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a Corsi di Studio individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264/99. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di Valutazione, è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.
- 9. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n.33 del 12 aprile 2022 2 dai relativi decreti attuativi.
- 10. Può chiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici:
 - a) lo studente che intende iscriversi a Corsi di Studio istituiti presso altre Università in regime di convenzione con Forze armate o di sicurezza, per le finalità formative proposte da queste ultime;
 - b) lo studente che intende iscriversi a Corsi di Studio all'estero;
 - c) lo studente, già laureato ed iscritto ad altro Corso di Studio, che intende iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, ad un Dottorato di Ricerca, ad un Master Universitario o ad un Corso di Perfezionamento che riconosce crediti in misura superiore a 30 CFU. Ove i crediti riconosciuti siano inferiori/pari a 30 CFU è necessario acquisire il parere del Consiglio di Corso di studio ai fini della contemporanea iscrizione. Per coloro che intendono iscriversi a corsi di perfezionamento di durata inferiore ad un anno, la struttura didattica competente, dopo aver esaminato la durata del corso e le frequenze richieste agli studenti, può stabilire, nel caso concreto, se la doppia iscrizione comporti o meno una effettiva incompatibilità;
 - d) lo studente che intende partecipare ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo transitori
 - Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento di tasse e contributi; l'importo da versare, all'atto della ripresa degli studi, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 11. E' consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio attivati presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 28 settembre 2011.

12. L'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale può essere consentita, ai sensi della normativa vigente, anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai Corsi stessi. Pertanto, gli studenti che conseguiranno la Laurea triennale nella sessione straordinaria e, comunque, non oltre il 31 marzo, possono immatricolarsi alla Laurea Magistrale, seguire i corsi delle discipline previste nel primo semestre e sostenere i relativi esami a partire dalla sessione d'esame successiva a quella di Laurea, presentando a partire dal mese di novembre, alle segreterie studenti di competenza, apposita domanda di pre-iscrizione alla Laurea Magistrale che andrà perfezionata comunque entro il 31 marzo.

ART. 28 Calendario didattico

- 1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.
 - Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle Strutture Didattiche competenti e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
- 2. Il Manifesto annuale degli studi indica, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza. La Giunta del Corso di Studio, sentiti i docenti interessati e in funzione delle esigenze dei percorsi didattici, formula alla Struttura Didattica competente le proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attività didattiche.
- 3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di accertamento soggetti a registrazione previsti per i Corsi di Studio possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
 - Lo studente in regola con l'iscrizione ed i relativi versamenti può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di accertamento per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, e che si riferiscano, comunque, a insegnamenti conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.
 - Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono re-iscrizione.
 - Il Regolamento di Corso di Studio stabilisce le modalità di determinazione del calendario delle attività didattiche; la Giunta del Corso di Studio propone le date relative, tenendo conto, delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità stabilite prima dell'inizio delle lezioni dell'anno accademico e le comunica alla competente Struttura Didattica, la quale provvederà alla pubblicazione sul sito web del rispettivo Corso di Studio.

Il numero annuale degli appelli è, comunque, non inferiore a 8 e la loro distribuzione entro l'anno è stabilita dalla Giunta del Consiglio di Corso di Studio dal rispettivo Regolamento a partire da 5 giorni dopo il termine delle attività didattiche e distanziati tra loro da almeno 15 giorni, evitando, in linea di principio, la sovrapposizione degli esami di profitto di diverso insegnamento dello stesso semestre. Il numero annuale degli appelli può essere elevato, ulteriormente, per gli studenti "fuori corso" o per studenti che si trovino in particolare situazione.

- Di norma, salvo casi eccezionali, gli appelli di esami fondamentali relativi allo stesso periodo didattico ed allo stesso anno di corso non devono sovrapporsi.
- 4. Le prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di re-iscrizione.

Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

ART.29 Curricula e piani di studio

- 1. I Regolamenti didattici dl Corso di Studio articolano il percorso di studi in uno o più *curricula*, definiti dall'insieme delle attività formative universitarie e, se previste, extrauniversitarie, delle eventuali propedeuticità che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
 - Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi dei Corsi di Studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate al numero di CFU previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.
 - Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di Corsi di Studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
- 2. I CFU acquisiti a seguito di esami sostenuti, con esito positivo, per corsi aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso di studi sono registrati nella carriera dello studente e danno luogo a successivi riconoscimenti, ai sensi della normativa in vigore. Lo studente, regolarmente iscritto ad un corso di studio, previa presentazione di istanza alla segreteria studenti di riferimento, oltre agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio a cui aspira, può accedere a qualsiasi altro insegnamento del proprio o di altro Corso di Studio erogato dall'Università. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

ART. 30 Accertamento degli apprendimenti

- 1. Il Regolamento didattico di Corso di studio disciplina le modalità di accertamento degli apprendimenti dirette a verificare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative espletate. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano una valutazione approfondita, obiettiva ed equa in rapporto con l'insegnamento o l'attività espletata e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
- 2. Gli accertamenti degli apprendimenti possono essere orali e/o scritti e/o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento didattico del Corso di Studio e alle determinazioni del Consiglio di Corso di Studio; l'accertamento degli apprendimenti può dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.

- 3. Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 386/2007, per ciascun Corso di Laurea sono previsti in totale non più di 20 accertamenti degli apprendimenti; per ciascun Corso di Laurea Magistrale sono previsti in totale non più di 12 accertamenti; per ciascun Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico sono previsti in totale non più di 30 accertamenti, mentre per corsi della durata di sei anni sono previsti non più di 36 accertamenti. Nel conteggio degli accertamenti degli apprendimenti vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli accertamenti relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Gli accertamenti relativi alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 16, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere d) ed e), dell'art. 17 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio del totale degli accertamenti previsti.
- 4. Il Regolamento didattico del Corso di Studio può prevedere verifiche di apprendimento integrate per più insegnamenti o moduli coordinati; in questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni o giudizi separati su singoli insegnamenti o moduli.
- 5. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di una prova già superata. Eventuali casi in cui sia possibile seguire più volte lo stesso insegnamento, sostenendo prove finali registrate come distinte, sono disciplinati dai regolamenti didattici di corso di studio.
- 6. Le commissioni per l'accertamento degli apprendimenti sono nominate dal Direttore della Struttura Didattica competente su proposta del titolare dell'insegnamento e sono composte da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre il titolare dell'insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, mentre l'altro/gli altri componente/i è/sono un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine settore scientifico disciplinare o un cultore della materia. E' fatta salva la facoltà del titolare dell'insegnamento di articolare la commissione giudicatrice in sottocommissioni. Tutte le sottocommissioni, ferma restando la presidenza della commissione da parte del professore titolare dell'insegnamento, debbono essere composte da non meno di due componenti, di cui uno deve essere un docente o un ricercatore e l'altro può essere un docente, un ricercatore o un cultore della materia.

Nei casi di corsi integrati, la commissione sarà composta da tutti i professori ufficiali dei medesimi corsi; ove il numero dei docenti sia superiore a tre, detta commissione potrà articolarsi in sottocommissioni, composte ciascuna da almeno due componenti. In ogni caso, il Presidente della Commissione sarà individuato tra i docenti di ruolo di questa o altra Università, titolare di un insegnamento o di uno dei moduli di insegnamento che contribuisce con il maggior numero di crediti; diversamente il docente che contribuisce con il maggior numero di crediti.

I cultori della materia devono essere in possesso dei requisiti previsti da specifico regolamento e sono designati quali componenti delle commissioni accertamenti/valutazioni di profitto dalla Struttura Didattica competente. Gli esperti linguistici fanno parte delle commissioni accertamenti/valutazioni di profitto degli insegnamenti di lingua per i quali sono dichiarati cultori della materia sulla base dei criteri richiamati nel presente comma.

I cultori della materia, al pari del personale strutturato dell'Ateneo, sono tenuti nell'esercizio/svolgimento delle funzioni connesse al loro ruolo ad aderire e rispettare quanto previsto dal "codice dei comportamenti" adottato dall'Ateneo.

In ogni caso l'identità e la qualifica degli esaminatori deve essere resa nota al momento dell'insediamento della commissione.

7. Ai fini del superamento dell'accertamento con voto è necessario conseguire la votazione minima di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta alla votazione massima di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione di profitto.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.

La prova d'esame deve vertere sul programma del corso, i cui contenuti devono essere interamente presenti nel materiale didattico indicato dal docente ed opportunamente divulgati oltre che pubblicati nella Guida dell'Università.

Gli studenti hanno diritto di conoscere le motivazioni del giudizio espresso dalla Commissione d'esame, nonché di prendere visione della propria prova scritta.

La valutazione della singola prova di profitto non deve essere condizionata dall'esito dei precedenti esami. A tal fine la Commissione prende visione degli esami già sostenuti dallo studente solo al momento della valutazione finale. E' fatto divieto alla commissione di verificare il materiale didattico in possesso dello studente al momento dell'esame.

- 8. Il Presidente della commissione esaminatrice per le prove di accertamento è responsabile dei relativi verbali. A quest'ultimo compete annotare sul verbale la chiusura dell'appello e inviare la documentazione alla segreteria studenti di riferimento, perché possa prevedere, con la massima tempestività, alle relative registrazioni e quindi alle eventuali certificazioni.
- 9. Il calendario degli appelli e la composizione della commissione esaminatrice per ciascun insegnamento devono, secondo le modalità previste al comma 3 dell'art. 28 del presente Regolamento, essere noti entro la data di inizio delle lezioni.
 - Fermo restando il numero complessivo degli appelli, nell'indicazione del calendario è fatta salva la possibilità di riservare l'accesso a taluni appelli di esame a studenti che si trovano in particolare situazione.
 - Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore del Dipartimento o al Coordinatore del Corso di Studio.
 - Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
- 10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei Corsi di Studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.
- 11. Subordinatamente alla maturazione della frequenza nel caso di insegnamento sdoppiato è riconosciuta allo studente la libertà di richiedere il cambio di corso secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio. Il cambio di corso è rinunciabile prima della prenotazione alla partecipazione dell'esame di profitto.
- 12. Resta fermo l'obbligo da parte del Direttore del Dipartimento di sovraintendere con funzioni di vigilanza e monitoraggio, sul regolare svolgimento delle attività d'esame.

ART. 31 Riconoscimento di crediti

1. La Giunta del Corso di Studio delibera sul riconoscimento dei CFU nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro Corso di Studio e di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. Delibera, altresì, sul riconoscimento della carriera espressa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. L'iscrizione agli anni successivi al primo può essere concessa a seguito di valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio prescelto.

Relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di Studio ad un altro, ovvero da una Università ad un'altra, il Regolamento didattico del corso assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già acquisiti dallo studente, secondo criteri e modalità previsti, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa di riferimento.

- I crediti conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono, comunque, registrati nella carriera universitaria dell'interessato.
- 2. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 32 Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale relativa ad una tematica inerente al Corso di Studio e le cui modalità di svolgimento, di norma connesse alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto sono disciplinate nel Regolamento didattico del Corso di Studio. In caso di dissertazione orale, deve essere comunque presentata dallo studente una sintesi scritta dell'argomento trattato.

La prova finale della Laurea deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per il conseguimento della Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi. L'assegnazione della tesi di laurea può essere richiesta dallo studente in una delle discipline o dei settori previsti dal piano di studi.

Nei Regolamenti dei Corsi di Studio sono disciplinate, per quanto di competenza, le modalità di assegnazione e organizzazione e valutazione delle prove finali.

I Regolamenti di Corso di Studio garantiscono il più largo ricorso alle competenze a disposizione delle Strutture Didattiche competenti ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

- 2. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente.
 - Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono composte, secondo norme stabilite nei Regolamenti Didattici, da un numero di membri tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori che abbiano ottenuto un incarico di insegnamento nel corso di studio compresa tra sette e undici. Almeno un membro della Commissione deve essere un docente di prima fascia.
- 3. Nel caso di una seduta di laurea con un numero elevato di studenti, la stessa può essere organizzata in più commissioni giudicatrici, nominate dal Direttore del Dipartimento nel rispetto della normativa suindicata.
- 4. Per i Corsi di Studio afferenti a più Dipartimenti, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti di norma delle diverse strutture interessate, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.
- 5. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche docenti di Dipartimenti cui non afferiscono i Corsi di Studio ai quali sono iscritti i candidati, nonché docenti a contratto in servizio nell'anno accademico interessato come da specifico Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento per contratti, entro numeri massimi stabiliti dai rispettivi Regolamenti Didattici.
- 6. La prova finale si svolge in seduta pubblica e si conclude con la proclamazione. Le Commissioni giudicatrici esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei.
- 7. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, fatti salvi casi particolari proposti dal Corso di Studio e approvati dalla Struttura Didattica competente, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, previsti dai singoli Regolamenti didattici, e di cui il coordinatore del Corso di Studio dà ampia diffusione sul relativo sito web, all'inizio dell'anno accademico.

ART. 33

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Università aderisce ai programmi di mobilità internazionale con Università e istituzioni legalmente riconosciute per qualsiasi tipo di Corso di Studio e per tutti i livelli di formazione.

Nell'ambito delle collaborazioni internazionali, l'Università promuove e favorisce periodi di studio all'estero presso Università e istituzioni legalmente riconosciute anche mediante una adeguata pubblicizzazione dei programmi di scambio approvati, il supporto di *tutor*, l'attivazione di appositi corsi di lingua straniera e con il supporto del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) oltre che con l'istituzione di un apposito Servizio per l'internazionalizzazione.

- L'Università favorisce la mobilità internazionale secondo un principio di reciprocità e conformemente alle prescrizioni contenute negli accordi interistituzionali mettendo a disposizione:
 - a) degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, organizzative/logistiche e di assistenza tutoriale di cui al comma 1;
 - b) del personale universitario ospite il supporto organizzativo e logistico.
- 3. Il riconoscimento dell'attività formativa svolta all'estero e l'eventuale assegnazione dei relativi ECTS/CFU agli studenti "in entrata" e "in uscita" avviene secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo della mobilità internazionale e compete alla Giunta di Corso di Studio. Il riconoscimento dell'attività formativa svolta all'estero, nell'ambito di altri programmi internazionali di mobilità approvati, compete alla Giunta di Corso di Studio, secondo le modalità indicate nelle relative convenzioni bilaterali.
- 4. La Giunta del Corso di Studio delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero e propone al Senato Accademico l'equipollenza dei titoli accademici ivi conseguiti, qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.
 Nel caso in cui le Strutture Didattiche competenti riconoscano le prove di accertamento sostenute all'estero può essere autorizzata l'iscrizione ad anni successivi.
 I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti agli omologhi rilasciati dall'Università; qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dalle prove di profitto previste dagli ordinamenti didattici.
- 5. Nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca presso Università e istituzioni riconosciuti dall'Unione Europea e da Paesi terzi, lo studente può essere assegnatario di borse di studio per soggiorni all'estero. L'assegnazione di tali borse non esonera lo studente dal pagamento delle tasse universitarie presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo stanziamento di un contributo aggiuntivo alla borsa di studio e, sulla base delle proposte di criteri di ripartizione formulate dal Senato Accademico, assegna alle diverse Strutture Didattiche competenti le borse di studio disponibili. Requisiti essenziali per l'assegnazione di una borsa sono: la coerenza del piano di studi formulato con il Corso di Studio seguito presso l'Università; la conoscenza della lingua parlata presso la struttura ospitante o di altra lingua dalla medesima accettata. Le borse saranno attribuite sulla base di apposito bando emanato con decreto del Rettore. Al termine del periodo di studio all'estero, lo studente deve produrre idonea certificazione, rilasciata dall'istituzione ospitante, con l'indicazione delle attività formative svolte, il loro eventuale valore in ECTS/CFU e la votazione riportata, nonché le date di inizio e di termine del periodo di studio trascorso all'estero.
- 6. La Giunta del Corso di Studio sentita apposita Commissione, ove costituita, approva ex ante il piano di studio di cui al comma precedente ed ex post conferisce il

riconoscimento. Al rientro dello studente non è ammessa alcuna integrazione contenutistica delle attività svolte all'estero che si sostanzi in esami integrativi del singolo insegnamento o altre attività e relativa valutazione. Il numero complessivo dei crediti conseguiti all'estero deve essere corrispondente o corrispondente per eccesso al numero dei crediti riconosciuti dal Corso di studio. Gli esami riconosciuti devono essere registrati in lingua originale e/o inglese nel Sistema Informativo ESSE3 dell'Ateneo nella carriera dello studente.

- 7. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Università è approvato, previo parere delle Strutture Didattiche competenti, dal Senato Accademico.
- 8. L'attività di docenza svolta all'estero, debitamente autorizzata, attestata e certificata, può essere riconosciuta in funzione della natura dell'insegnamento, anche per singoli moduli; le eventuali prove di accertamento possono svolgersi anche per via telematica. Le attività didattiche svolte da docenti ospiti possono anche avere carattere integrativo dei corsi ufficiali e possono essere oggetto di attestazione e/o certificazione secondo quanto stabilito dai relativi Regolamenti.
- 9. L'Università attraverso il portale istituzionale dovrà evidenziare le attività delle Relazioni Internazionali riguardanti la mobilità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

ART. 34 Ammissione a singoli insegnamenti

- 1. Persone interessate ai fini di aggiornamento culturale e di integrazione delle proprie competenze professionali, anche se già in possesso di un titolo di Laurea, di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, e studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università straniere, nel rispetto delle norme in tema di mobilità studentesca internazionale, possono chiedere l'iscrizione a singoli corsi d'insegnamento offerti dall'Università. La Giunta di Corso di Studio approva detta richiesta. L'iscrizione consente di seguire i corsi e di sostenere le relative prove di accertamento dell'apprendimento, ricevendone attestazione per gli usi consentiti dalla legge.
- 2. L'ammissione ai singoli corsi è disciplinata nei Regolamenti Didattici di Corso di Studio che definiscono le conoscenze necessarie per la frequenza dell'insegnamento e che possono stabilire limiti al numero di studenti ammissibili sulla base di valutazioni di carattere organizzativo e/o strutturali, in particolare se trattasi di insegnamenti attivati presso un Corso di Studio a numero programmato. In ogni caso, l'iscrizione è limitata per anno accademico ad insegnamenti che complessivamente consentano di acquisire sino a 30 CFU.
- Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione. Coloro che non sostengono gli esami entro detta scadenza, devono procedere ad una nuova iscrizione previo pagamento del relativo contributo di iscrizione.
- 4. Nell'ipotesi di successiva iscrizione ad un Corso di Studio, l'eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti attraverso la partecipazione ad un singolo insegnamento, sarà soggetto all'approvazione da parte della Giunta del Corso di Studio, nel rispetto di quanto previsto dal relativo Regolamento didattico.
- 5. La misura del contributo da versare nel caso di iscrizione ad uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 35 Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale

- 1. I Regolamenti didattici del Corso di Studio possono prevedere specifici percorsi formativi caratterizzati da una diversa scansione temporale nell'acquisizione di CFU previsti per studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza a tempo pieno delle attività didattiche. In tal caso, all'interessato sarà attribuito lo *status* di studente a tempo parziale che verrà annotato dalla Segreteria studenti sul suo libretto personale.
- 2. I Consigli di Corso di Studio interessati devono prevedere, a favore degli studenti impegnati a tempo parziale, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei Corsi di Studio, ma distribuendo le relative attività e i CFU da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. La Giunta del Consiglio del Corso di Studio deve, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
- 3. All'atto di immatricolazione è data la possibilità ad ogni studente di scegliere il proprio *status*. E' data la facoltà di modificare il proprio *status* al momento di iscrizione agli anni successivi.
 - Non è consentita l'iscrizione ad un anno successivo al primo se non dopo che sia stata acquisita la frequenza a tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio *standard* per gli anni precedenti.

ART. 36 Tutela dei diritti degli studenti

- 1. Fatte salve le prerogative del Garante degli studenti, di cui all'art. 37 dello Statuto, la tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è del Rettore che, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede a definire le modalità operative e ad attivare gli strumenti adeguati per il perseguimento costante di tale scopo.
- 2. La tutela dei diritti collettivi degli studenti relativi alla qualità ed all'organizzazione della didattica è assicurata da un apposito Statuto dei diritti dello studente e non può prescindere dal contributo delle rappresentanze studentesche. A tal fine, le Commissioni Paritetiche redigono annualmente una relazione sullo stato della didattica e la inviano alle Strutture Didattiche competenti che le pongono in discussione alla successiva riunione del rispettivo Consiglio, affinché prenda atto dei rilievi esposti ed indichi strategie d'intervento per la soluzione di eventuali criticità riscontrate.
- 3. L'Università, nel perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali, è impegnata a tutelare i diritti, a promuovere l'affermazione delle potenzialità di tutti gli studenti diversamente abili e/o appartenenti gruppi minoritari e svantaggiati e a sostenere l'impegno dei docenti al fine di favorire la loro totale integrazione.

Art. 37 Promozione e pubblicità dell'attività universitaria

- 1. L'Università aggiorna periodicamente le forme e gli strumenti di promozione e diffusione della conoscenza relativa all'attività formativa, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento ed ai programmi d'insegnamento dei docenti. Pertanto ogni Dipartimento amministrativo, Corso di Studio, Dipartimento, Scuola/Facoltà cura la creazione e l'aggiornamento delle informazioni di propria pertinenza nelle pagine web di riferimento.
- 2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dai Corsi di Studi, come gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Coordinatori mediante l'affissione in appositi albi o mediante altre forme, come la pubblicazione sulla pagina web del Corso di Studio in tempi congrui all'informazione della popolazione studentesca.

Art. 38 Valutazione della didattica e sistema di assicurazione della qualità

E' istituito il Presidio della Qualità di Ateneo la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 39 Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico, con le procedure di cui all'art.18 dello Statuto, ed è approvato dal MIUR, previo parere del CUN, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.
- 2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento Didattico di Ateneo è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
- 3. All'entrata in vigore del presente Regolamento Didattico di Ateneo sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
- 4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Didattico di Ateneo si fa espresso riferimento alla normativa in vigore.
- 5. Le modifiche al presente Regolamento Didattico sono deliberate dal Senato Accademico ed emanate con Decreto del Rettore secondo le procedure di cui al precedente comma 2.
- 6. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.
- 7. L'Università assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico.
- 8. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento Didattico di Ateneo che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione i

- Consigli di Classe, su proposta dei Consigli didattici dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea magistrale, riformulano in termini di crediti riconoscibili nei nuovi Corsi di Studio gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
- 9. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a Corsi di Laurea e a Corsi di Laurea magistrale considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti vengono considerate come richieste di passaggio di Corso.
- 10. Il Regolamento didattico di Ateneo si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di Studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di Corsi di Studio.
- 11. Agli studenti iscritti a Corsi di Studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento Didattico che non abbiano optato per un Corso di Studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente Regolamento Didattico di Ateneo.
- 12. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito *web* dell'Ateneo, nonché pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Ateneo ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.